



**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA-**

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLOGNA *Camera dell'Economia*
Piazza Costituzione n.8
Dlgs 22/97

Iscrizione N: BO000401/S

Prot. N° BO002160/ 2005 del 16/06/2005

**IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA DELL'ALBO NAZIONALE
DELLE
IMPRESSE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Visto l'articolo 30 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 16 che disciplina l'iscrizione delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo medesimo 'previa comunicazione di inizio di attività';

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare, l'articolo 6, comma 2, lettera c) e l'articolo 13, che disciplinano la procedura semplificata d'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 01/02/2005 registrata al numero di protocollo BO00217/2005

Verificato che la comunicazione di inizio attività è conforme alle suddette deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo ed è corredata da tutta la documentazione dovuta e, pertanto, può essere disposta l'iscrizione dell'impresa all'Albo salva la verifica dei presupposti e dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 30, commi 16 e 16 bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'articolo 13 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

DISPONE CHE L'IMPRESA

Art. 1

Denominazione: G.L. METAL SRL

Con Sede a: BOLOGNA (BO)

Indirizzo: VIA MATTEOTTI 22 FRAZIONE DI VILLANOVA

CAP: 40055

C. F.: 02275041206



E' ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESSE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI COME SEGUE:

Art. 2

LEGALI RAPPRESENTANTI:

LAZZERI GIANLUCA - C.F. LZZGLC71P09A944K

Carica: AMMINISTRATORE UNICO

Nato a: BOLOGNA (BO)

il: 09/09/1971

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti**
-SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA-
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLOGNA
Piazza Costituzione n.8
Dlgs 22/97

RESPONSABILI TECNICI:

LAZZERI GIANLUCA - C.F. LZZGLC71P09A944K

Nato a: BOLOGNA (BO) il: 09/09/1971

Abilitato per:

Categoria: 3 Classe: F

Titolo di studio: LAUREA (GENERICA)

Art. 3

Iscrizione Semplificata

Categoria: 3 Racc. e trasporto di rifiuti peric. Individ. ai sensi art. 33 del D.lgs. 5/2/1997, n.22 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo

Classe Richiesta: F quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 T.

Inizio Validità: 01/02/2005 **Fine Validità:** 01/02/2007

Elenco mezzi:

Targa: 0401 02 **Tipo:** CASSONE SCARRABILE
Limitazioni: O NOTE: ECOCONTAINER ECC 2180

Targa: 0401 01 **Tipo:** CASSONE SCARRABILE
Limitazioni: O NOTE: ECOCONTAINER ECC 2160

Targa: CM814PN **Tipo:** AUTOCARRO
Limitazioni: NESSUNA

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

*3.01 scorie di alluminio
 [10.03.09][10.03.15]

*3.02 scorie saline da forno rotativo per alluminio secondario
 [10.03.08]

MEZZI SENZA CER:

PER LA CATEGORIA: 3F

Targa: CC740WS **Tipo:** AUTOCARRO SCARRABILE
Limitazioni: NESSUNA

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti**

-SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA-

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLOGNA
Piazza Costituzione n.8
Dlgs 22/97

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Art. 4

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:



- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
 - 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata da perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste, e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
 - 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;
 - 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
 - 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
 - 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
 - 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
 - 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;
 - b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un' etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.
- I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
 - 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti**

-SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA-

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLOGNA

Piazza Costituzione n.8

Dlgs 22/97


12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

IL SEGRETARIO

(Dott. Fabio De Simone Sorrentino)



IL PRESIDENTE

(Avv. Augusto De Luca)

